

STATUTO

ERIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ CORSO
G.NICOTERA 158

Numero REA: CZ - 200221

Codice fiscale: 03466370792

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel Comune di Lamezia Terme all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la società cooperativa sociale denominata:

"ERIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonchè trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centotanta) giorni con le modalità di cui ai presenti patti sociali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti patti sociali e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui all'articolo 2519 c.c., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Art. 2 - Adesioni

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano e pertanto potrà aderire ad associazioni o organizzazioni di categoria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo

spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata. Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- Assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente pubblico, nonché da privati, incarichi per redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nel settore dei servizi sociali e sanitari, la concessione di servizi, l'esecuzione di forniture, la costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, nei seguenti settori o servizi:

-- segretariato sociale, centri di aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica; centri di servizi per l'infanzia, prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; assistenza economica e pronto intervento; assistenza domiciliare; interventi per l'integrazione sociale; affidamenti etero familiari; interventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie; servizi residenziali, semi-residenziali e diurni (gruppi appartamento, Comunità educativo-assistenziale, Comunità terapeutica, case di riposo); centri di vacanza; studi e ricerche, programmazione, consulenza ed assistenza per

l'elaborazione dei piani socio assistenziali e sanitari.

- Attività sanitarie connesse con la prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero attività attinenti a tali campi; attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro ovvero attività attinenti a tali campi; attività di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale ovvero attività attinenti a tali campi; attività di formazione professionale per operatori sanitari e per utenti, di produzione di sussidi didattici ovvero attività attinenti a tali campi; attività produttive (agricoltura, industria, artigianato, pesca) finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili, anche temporaneamente e comunque a rischio di emarginazione ovvero attività attinenti a tali campi; attività di progettazione e di programmazione di servizi per la collettività sia in campo sanitario sia in ogni altro settore per l'erogazione di prestazione ai cittadini ovvero attività attinenti a tali campi.

- Attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di strutture residenziali, semi-residenziali, centri sociali, di servizi a domicilio e per interventi comunque denominati per l'erogazione di prestazione di servizi sanitari, di prevenzione di malattie e per la bonifica e la salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi; attività di educazione sociale, sanitaria e ambientale ovvero attività attinenti a tali campi. Attività di trasporto di persone e cose (organi, strumentazione, sangue, ecc.) e smaltimento rifiuti speciali.

Tutte le prestazioni si intendono offerte a tutti i cittadini ed in particolare a quelli a rischio di emarginazione quali: anziani, minori, handicappati fisici e psichici, tossicodipendenti, immigrati, nomadi, ragazze madri ed altri soggetti a rischio di emarginazione sociale (disoccupati, ecc.).

- Attività di tutela della salute, della dignità e per le pari opportunità della donna attraverso la gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di strutture destinate a tali servizi per interventi negli: asili nido, consultori familiari, centri donna, centri contro la violenza, o comunque denominati.

- Ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione bar, spaccio, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie, pulizie e manutenzioni civili ed industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi, lettura contatori acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni, gestione impianti di depurazione delle acque reflue e di vegetazione, disinquinamento in relazione alle attività produttive e civili, progettazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico, servizi termoeenergetici e gestione del calore, gestione e manutenzione impianti sportivi e circoli ricreativo-culturali, affissione e pubblicità, trasporto persone, servizi reali alle imprese, raccolta, smalti-

mento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali ed industriali, recupero dei prodotti speciali di rifiuto, vetro, carta, metalli etc., per eseguirli direttamente o per farli eseguire ai propri soci cooperatori o in compartecipazione con essi.

- Recupero e riqualificazione di attrezzature ed ausili ortopedico-sanitari.

- Gestione diretta o in convenzione, nonchè realizzazione di centri sportivi, campi di calcio e piscine, palestre, centri di riabilitazione, aree di verde attrezzato, aree di parcheggio, parchi, stabilimenti balneari, attività di pulizia di ambienti chiusi e/o aperti, pubblici e privati.

- Svolgere attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione nel settore della formazione professionale, gestire corsi di formazione professionale autonomamente o in convenzione con enti pubblici o privati, elaborare progetti nell'ambito delle iniziative della comunità europea, elaborare programmi di intervento in tutti i settori menzionati ai precedenti punti, elaborare per conto di enti pubblici e/o privati progetti per la richiesta di finanziamenti, gestire mass media, nonchè fornire assistenza e consulenza ad enti pubblici e/o privati che gestiscono attività formative, organizzare per conto di enti pubblici e/o privati stage aziendali e formativi, visite guidate, etc., svolgere attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne; organizzare per conto proprio e/o per conto terzi, manifestazioni musicali, teatrali e di spettacoli in genere; affittare o concedere in locazione ad enti pubblici e/o privati, attrezzature informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività, svolgere attività di volontariato sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di volontariato. promuovere e gestire scuole dell'infanzia e scuola dell'obbligo, scuole secondarie superiori di I grado e II grado, scuole parificate, scuole legalmente riconosciute. promuovere e gestire scuole di avviamento professionale, scuole di apprendistato, attività di consulenza nelle scuole pubbliche e private, attività di formazione in ogni forma e settore

- Attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti pubblici e/o privati servizi e sportelli informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; fornire servizi reali alle piccole e medie imprese; pubblicare riviste, news-letter e materiale informativo nei settori indicati ai precedenti punti; gestire attività contro usura ed anatocismo.

- Attività di progettazione, sviluppo ed implementazione di sistemi, software ed applicativi nell'ambito del settore informatico e delle tecnologie innovative (TIC).

Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel ri-

spetto delle norme tempo per tempo vigenti.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:

- a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- b) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano una preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- c) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge

381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

d) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rappor-

to instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 dei presenti patti sociali, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 dei presenti patti sociali:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di non partecipare a società che operino in concorrenza con la cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-

scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nei presenti patti sociali;

g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.

Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) d), e), f) e g), la domanda di ammissione dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari per l'esame della domanda di ammissione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai patti sociali, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o crediti;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed

il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuare con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte o scioglimento.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;
 - d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.
- Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale disciplinata nei presenti patti sociali.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può esser deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01; e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontario presso la cooperativa;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonché dalle deliberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico;
- i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma, nonché nei confronti del socio che venga condannato per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto o nei confronti del socio che venga sottoposto a procedure concorsuali;
- l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura arbitrale di cui ai presenti patti sociali.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domicilio o recapito risultante dai libri sociali. Le controversie che in-

sorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'Arbitro di cui ai presenti patti sociali.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 16 - Ristorni

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regolamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professionale.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-

ne o il potenziamento aziendale.

b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge o dai patti sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c. acquistare o rimborsare quote della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve comunicare il provvedimento entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui ai presenti patti.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai patti sociali;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;
- f) a riserva straordinaria;
- g) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo 25, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Assemblea

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un

giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21 - Deliberazioni

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;
- 3) delibera sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e delibera sulla loro responsabilità;
- 7) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei presenti patti sociali;
- 8) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 9) delibera di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 10) approva i regolamenti interni;
- 11) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 19.

L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali assemblee.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.

Art. 23 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità e con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta che deve esser conservata dalla società, soltanto da altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della società, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. I soci che hanno costituito la società potranno avere un numero di deleghe illimitato.

La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione: in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio designato nello stesso modo.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - Amministrazione

La cooperativa adotta il sistema ordinario o tradizionale di amministrazione, pertanto è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di

urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dai presenti patti sociali.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 c.c., nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, istitori e procuratori speciali.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di ammi-

nistrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea e rimangono in carica fino alla sostituzione.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dei presenti patti sociali è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 27 - Collegio Sindacale e Revisore

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ed aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della nomina.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto nel

Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.
La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 28 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e fatte salve le controversie che per legge non possono essere oggetto di arbitrato e fatte salve, comunque, le modifiche legislative successivamente intervenute nonché eventuali pronunce della Corte Costituzionale declaratorie dell'illegittimità di norme emanate in materia:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori, revisore o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, revisore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'Arbitro deciderà secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo proroga di detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 30 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28 lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti richiamati dai presenti patti sociali ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dei patti sociali.

Art. 32 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di

devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati."

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e di cooperazione.

F.to

Giampaolo Carnovale

Caterina Trunfio

Valeria Pugliese

Franco Caputo

Gianluca Serra

Gianluca Perrella

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da Imposta di bollo Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 299/1973 n° 601, e della circolare dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro n° 67/E del 7 agosto 2002.

F.to:

Gianluca Perrella